

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2001 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, stabilisce all'articolo 1 i criteri cui devono rispondere le carcasse per poter essere ammesse al regime di acquisto. L'ultimo trattino del paragrafo 2 di detto articolo dispone in particolare che le carcasse debbano essere etichettate nel modo conforme. Poiché tuttavia l'etichettatura non ha alcuna utilità quando le carni sono destinate alla distruzione dopo la presa in consegna, occorre in questo caso prevedere una deroga a tale disposizione.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, nella fissazione del prezzo massimo d'acquisto va tenuto conto di un importo di 14 EUR/100 kg. L'applicazione del regolamento ha dimostrato che tale importo è insufficiente per coprire, come si voleva, i costi netti di macellazione, in particolare a causa dello scarso valore dei sottoprodotti. Occorre pertanto aumentare detto importo a 18 EUR/100 kg.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 690/2001, il prezzo versato all'aggiudicatario viene adeguato se vengono prese in consegna carcasse di classe diversa dalla O. L'applicazione di tale disposizione ha provocato un incremento artificiale dei prezzi delle

carni di carcasse della classe B conferite in virtù del regime. Occorre pertanto apportare la modifica opportuna.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 690/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Gli Stati membri possono derogare alla disposizione prevista nell'ultimo trattino del paragrafo 2 se le carcasse o le mezzene in causa vengono distrutte dopo essere state prese in consegna.»
- 2) All'articolo 3, l'importo di «14 EUR» di cui ai paragrafi 1 e 2, è sostituito da «18 EUR».
- 3) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatta eccezione per le carcasse della classe B, se vengono prese in consegna carcasse di classe diversa dalla O, il prezzo versato all'aggiudicatario viene adeguato mediante l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegato IV.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai quantitativi aggiudicati nella gara del 27 agosto 2001 e in quelle successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.